



# COMUNE DI RIVA DI SOLTO

PROVINCIA DI BERGAMO

Cap 24060 - Via Papa Giovanni XXIII, 22Tel.

035/985100 – Fax. 035/980763

ORIGINALE

N. 41 del Registro Delibere  
in data 28.12.2022

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022 EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA".**

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 18.00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale,

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

	Presenti/Assenti
1. Carrara Nadia	Presente
2. Negrinelli Daniela	Presente
3. Zenti Andrea	Presente
4. Strauch Daniela	Presente
5. Fusari Luca	Presente
6. Mondinelli Antonio	Presente
7. Ravelli Damioli Silvia	Presente
8. Negrinotti Laura	Assente (giustificata)
9. Lazzari Lorenzo	Presente
10. Polini Norma	Presente
11. Meroni Giuseppe	Assente

Totale Presenti	9
Totale Assenti	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo GALDINI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. ra Nadia CARRARA, nella sua qualità di **Sindaco - Presidente**, essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CARRARA Nadia, nella sua qualità di **Sindaco - Presidente**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n°08 dell'ordine del giorno.

Il **Sindaco-Presidente** dà lettura dell'oggetto posto al n. 8 dell'Ordine del giorno: "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022 EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" e cede la parola al Vice-Sindaco per relazionare in merito.

**Relazona** quindi il Vice-Sindaco Daniela Negrinelli, come segue:

*"Gentili Consiglieri, il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (indicato con "Decreto correttivo") precisa che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il TUSP prevede un esame ricognitivo con cadenza annuale di tutte le partecipazioni detenute, nonché una relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione; pertanto, con la presente proposta si approva la ricognizione annuale 2022 istruita dai servizi e dagli uffici comunali competenti sulla base dei dati contabili di competenza e la relazione sull'attuazione della razionalizzazione. Alla luce di tale ricognizione il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare le decisioni indicate nella relazione allegata alla deliberazione. L'esito di tale ricognizione e la relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione sono trasmessi alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze."*

**DOPODICHE'**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione il Vice-Sindaco Daniela Negrinelli così come sopra riportata;

**VISTO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

- ☐ a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- ☐ b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ☐ c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- ☐ d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e

della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- ☐ e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ☐ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 20 T.U., il Comune deve provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno ad effettuare una razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni pubbliche attraverso un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**RICHIAMATE:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28.09.2017 esecutiva ai sensi di legge, sulla Revisione straordinaria ex art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, sulla Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, sulla Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31.12.2020 esecutiva ai sensi di legge, sulla Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2021 esecutiva ai sensi di legge, sulla Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto T.U. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che:

- ☐ la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20 del T.U.;
- ☐ in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'applicazione dell'art. 20 comma 7 D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti dal Responsabile del Servizio Finanziario, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dallo stesso svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nel documento allegato;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

**RICHIAMATO** il Piano operativo di razionalizzazione già approvato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 16.04.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti;

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizio Finanziario, Dott.ssa Luisella Bonetti, in ordine alla regolarità tecnica- contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art.42, comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

**CON** voti unanimi favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti.

## **DELIBERA**

- 1. DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa indicate, la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute dal Comune, come da documento allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sia:
  - trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
  - pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
  - inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 3. DI DARE ATTO**, inoltre, che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.
- 4. DI DICHIARARE E RENDERE**, con voti unanimi favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di procedere all'adozione in tempi celeri di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti.

La sottoscritta **Dott.ssa Luisella Bonetti**, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnica-contabile** della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*(Dott.ssa Luisella Bonetti)*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Dott.ssa Nadia CARRARA

Il Segretario Comunale  
Dott. Angelo GALDINI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 26.01.2023 al 10.02.2023 (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale  
Dott. Angelo Galdini

Riva di Solto, 26.01.2023

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addi

Il Segretario Comunale  
Dott. Angelo Galdini